

#### **UOC Risorse Umane**

# Il dirigente della UOC Risorse Umane in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015 HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

#### N. 921 del 10/10/2023

OGGETTO: Dipendente matricola 1844 Permessi mensili ai sensi dell'art. 33, c . 3 - L. 104/92 e ss.mm.ii.

Esercizi/o e conto . Centri/o di costo .
- Importo presente Atto: € .
- Importo esercizio corrente: € .
Budget
- Assegnato: € -
- Utilizzato: € -
- Residuo: € -
Autorizzazione nº: -
Servizio Risorse Economiche: Francesca Romana Benedetto

UOC Risorse Umane Proposta nº DT-815-2023

L'estensore

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

Luisa Giannini

Luca De Lucia

Il Responsabile del Procedimento

Luca De Lucia

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:



### Il Dirigente della UOC Risorse Umane

Visti il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;

il decreto legislativo del 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista la legge regionale del 23 gennaio 2006, n. 2;

Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19/02/2019 ed approvato dalla

Regione Lazio con DCA n. U00248 del 02/07/2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02/12/2020, n. 46 del 21/01/2021 e n.380 del 25/03/2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio

con determinazione n. G03488 del 30/03/2021;

Vista la deliberazione n. 1166 del 19 novembre 2021 di attribuzione delle deleghe ai diri-

genti del ruolo amministrativo e professionale degli IFO;

Premesso che il dipendente matricola 1844, con qualifica di Operatore Socio-Sanitario, con

nota prot. 10709 dell'11/08/2023 ha presentato richiesta tesa ad ottenere la concessione dei permessi retribuiti previsti dall'art. 33 comma 3 della Legge 104/92, per as-

sistere il familiare disabile, parente di 1° grado (Figlio);

che il medesimo in allegato alla domanda, ha trasmesso copia del Verbale INPS/RM del familiare, definito in data 06/04/2017, che attesta il riconoscimento dello stesso ai

sensi dell'art. 3 c. 3 – L. 104/92, con revisione a dicembre 2025;

Visto l'art. 33 c. 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, come successivamente modificato

ed integrato, il quale prevede che il dipendente pubblico o privato che assiste un disabile grave, parente o affine entro il terzo grado, ha diritto a tre giorni di permesso

mensile coperto da contribuzione figurativa;

Viste le Circolari esplicative del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13/2010 e n.

1/2012 in ordine alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone

con disabilità;

Vista la Legge n. 114//2017 (conversione D.L. 90/2014) che al comma 6 bis dell'art. 25 ha

introdotto importanti modifiche in materia di accertamento sanitario di revisione, stabilendo che "Nelle more dell'effettuazione delle visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista la rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, di prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura "e che" la Convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto

Nazionale della Previdenza Sociale ";



Visto il decreto legislativo n. 105 del 30/06/2022 – Dir. UE 2019/1158 – Messaggio INPS

n. 3096 del 05/08/2022;

Visto l'art. 52 del CCNL 2019-2021 del Personale del Comparto Sanità;

Viste le dichiarazioni del dipendente di seguito riportate:

- Che il parente disabile non è ricoverato presso Istituti di cura a tempo pieno;

- Che è l'unico familiare ad usufruire dei permessi mensili;

- Che si impegna a comunicare eventuali variazioni delle situazioni dichiarate;

Considerato altresì che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera b), n. 2), del De-

creto Legislativo n. 105/2022, la fruizione dei permessi mensili può essere accordata ad altri familiari per l'assistenza al medesimo soggetto e che il dipendente matr. 1844 ha dichiarato di essere l'unico beneficiario dei permessi mensili, previsti dall'art. 33

c. 3 della Legge 104/92 e ss.mm.ii., per assistere il familiare disabile (Figlio);

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza prot. n. 10709 dell'11/08/2023, e concedere al

dipendente matricola 1844 il beneficio dei permessi retribuiti mensili, previsti

dall'art. 33 comma 3 della Legge 104/92 e ss.mm.ii., a decorrere dal 12/08/2023;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella

sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dal-

la legge 15/2005;

#### **DETERMINA**

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati:

- ➤ di accogliere l'istanza prot.n. 10709 dell'11/08/2023 e concedere al dipendente- matricola 1844, unico beneficiario, il diritto di usufruire dei permessi retribuiti mensili previsti dall'art. 33 comma 3 della Legge 104/92 e ss.mm.ii., per assistere il familiare disabile, parente di 1° grado (Figlio);
- di autorizzare il beneficio a decorrere dal 12/08/2023;

di dare atto che detti permessi sono utili ai fini previdenziali.



La UOC Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

# Il Dirigente della UOC Risorse Umane

## Luca De Lucia

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate